

COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE n. 2/2012
“Fornitura di carte a memoria contactless MIFARE Ultralight -
Acquisto di n. 200.000 carte”

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONTRATTO

Giugno 2012

Art. 1 DEFINIZIONI

Nel presente documento ricorrono dizioni diverse per l'individuazione dei soggetti operanti:

- Ditta, Ditta Aggiudicataria, Fornitore, Appaltatore; l'operatore economico aggiudicatario della fornitura;
- ATCCE: Ente Committente
- Responsabile del Procedimento: il soggetto che per conto del Committente cura e coordina le varie fasi per la progettazione, l'affidamento e la esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D. Lgs 163/2006.
- Direttore dell'esecuzione del contratto: colui che nominato dalla stazione appaltante svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (art. 300 D.P.R. 207/2010) e svolge anche le funzioni di collaudatore della fornitura.

Art. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente schema di contratto è una fornitura di n. 200.000 carte a memoria contactless MIFARE Ultralight.

Le caratteristiche della fornitura sono definite nel documento **SPECIFICHE TECNICHE (allegato A)**.

ATCCE si riserva la facoltà di variare, le quantità indicate sino a +/- 20%. Nel primo caso (+ 20%) sarà riconosciuto al Fornitore il prezzo unitario per le quantità acquistate mentre nel secondo caso (-20%) nessun indennizzo o riconoscimento alcuno sarà previsto per il Fornitore.

Art. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo definitivo della fornitura relativa al contratto per n. 200.000 carte è pari ad Euro+ IVA .

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, con il prezzo convenuto si intendono in particolare comprese e compensate:

- tutte le spese relative agli oneri di tutti i materiali e componenti, attività e prestazioni da eseguirsi, nessuna esclusa sino a dare la Prestazione pronta all'uso ivi compreso revisioni delle carte, modifiche e/o sostituzioni delle stesse e quanto altro si rendesse necessario a seguito delle verifiche eseguite in conformità al presente schema di contratto;
- tutte le spese per il confezionamento, secondo le prescrizioni delle specifiche tecniche, l'imballaggio e il trasporto secondo le disposizioni del presente schema di contratto e le imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per consegnare i prodotti presso la sede del Committente;
- gli oneri eventualmente derivanti dall'aver tenuto conto, con valutazione autonoma, se il rispetto dei tempi contrattuali richieda o meno che il lavoro si

svolga anche nei giorni non lavorativi e/o festivi e con orari anche superiori alle otto ore giornaliere.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in Contratto.

Il Fornitore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi funzionali e prestazionali da lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi; pertanto riconosce che il corrispettivo della Fornitura a corpo, come sopra determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che il Fornitore sosterrà per realizzare la Fornitura a perfetta regola d'arte nei tempi contrattualmente definiti, restando a totale carico del Fornitore ogni maggiore spesa ed alea.

Tale prezzo si intende accettato dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio.

Art. 4 TERMINE DI CONSEGNA

Il Completamento del contratto relativamente alla fornitura delle carte a memoria deve avvenire entro i termini sotto indicati di 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva valida quale ordine contrattuale, rispettando il seguente programma di consegna :

- lotto 1, pari a 30.000 delle carte oggetto della fornitura-Layout 1: entro 50 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva
- lotto 2, pari a 30.000 delle carte oggetto della fornitura-Layout 1: entro 60 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva
- lotto 3, pari a 140.000 delle carte oggetto della fornitura di cui 70.000 Layout 1 e 70.000 Layout 2: entro 90 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore per eventuali sospensioni causate da:

- difficoltà di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della manodopera;
- disposizioni o richieste di Autorità, Enti, Organi Sindacali, relative all'amministrazione delle maestranze, alle dotazioni e all'organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull'esecuzione del lavoro, a provvedimenti e predisposizioni antinfortunistiche;
- difficoltà di reperimento e ritardo di consegna dei materiali, dei manufatti, dei mezzi d'opera e delle attrezzature, anche per difetti di fabbricazione;

Il confezionamento e la consegna della merce è a totale cura e spese del Fornitore che ne dovrà aver tenuto conto nella determinazione del prezzo. Nessun maggior compenso oltre quanto offerto sarà riconosciuto per oneri di trasporto e consegna. L'imballaggio deve essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto.

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio può essere, a discrezione di ATCCE, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare ritardi di consegna oltre i termini contrattuali, la Ditta dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Responsabile del Procedimento di ATCCE, entro 24 ore e non oltre dalla conoscenza dell'evento. ATCCE potrà disporre proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta forza maggiore.

Nel caso in cui ATCCE riconosca la sussistenza delle cause di forza maggiore le penali decorreranno dal nuovo termine proposto dal Fornitore.

Art. 5 DOCUMENTAZIONE

Il Fornitore, prima di procedere alla produzione delle carte, deve ottenere per iscritto da ATCCE il “Visto si stampi”, che ATCCE rilascerà solo dopo aver ricevuto dal Fornitore le “Bozze colore” (grafica layout, loghi) delle carte oggetto di fornitura.

Art. 6 MODALITÀ DI CONSEGNA

Le singole consegne devono essere effettuate presso ATCCE in TORINO, Via Porta Palatina 8/d, salvo diverse indicazioni tempestivamente comunicate da ATCCE a mezzo fax, nel seguente orario:

- dal lunedì al giovedì 9,00 -12,30 14,30 -17,00
- al venerdì 9,00 -12,30 14,30 -16,00
- sabato e festivi esclusi, salvo diversa indicazione di ATCCE

ATCCE procederà ad un controllo a campione delle confezioni originali, e solo nel caso in cui le carte esaminate risultino conformi a quanto richiesto la fornitura si intende accettata, fatta salva la procedura di collaudo di cui al successivo art. .

Il Fornitore è obbligato a ritirare immediatamente le partite respinte da ATCCE anche se le stesse sono state tolte dalla confezione originale e sottoposte ad esame di controllo.

Eventuali ritardi nel ritiro delle carte respinte sono a rischio del Fornitore e, quindi, senza alcuna responsabilità a carico di ATCCE per ulteriori degrading che gli stessi potessero subire.

Il Fornitore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione delle carte respinte senza che ciò comporti pregiudizio o danno alcuno ad ATCCE.

Le carte devono essere consegnate con le modalità di confezionamento riportate nel documento **SPECIFICHE TECNICHE (allegato A)** e dovranno essere accompagnate da un file con i numeri seriali identificativi del chip come dettagliato nel documento **SPECIFICHE TECNICHE (allegato A)**.

Le carte si intendono consegnate quando sono rispettate le indicazioni sopra descritte al presente articolo.

Art. 7 GARANZIA

Il Fornitore garantisce la Prestazione da qualsiasi difetto di progetto, di materiali o di costruzione per il periodo fisso di 24 mesi dalla data di consegna dell'ultimo quantitativo di carte.

Durante il periodo di garanzia e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il Fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo ai beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Il termine per la denuncia di eventuali vizi viene fissato in 60 giorni dalla scoperta degli stessi. La denuncia sarà inoltrata a mezzo fax.

Entro 7 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di ATCCE con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore deve provvedere alla eliminazione dei vizi o, se ciò non fosse bastevole, al ritiro dei beni ed alla loro sostituzione con altri nuovi.

Art. 8 PROVE E COLLAUDI

Il pagamento del prezzo di ogni singolo lotto è subordinato all'esito favorevole delle prove e del collaudo.

ATCCE si riserva di effettuare prove / collaudi tecnici a campione sulle carte fornite per verificare la rispondenza di queste alle norme delle specifiche tecniche.

Tali collaudi potranno essere eseguiti per tutto il periodo in cui le carte sono depositate in magazzino ATCCE e qualora il collaudo dia esito negativo, per una percentuale pari ad almeno il 5% della fornitura, ATCCE si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione dell'intera fornitura.

Sono rifiutate le forniture che risultassero difettose, danneggiate od in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a propria cura e spese i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni solari dalla data della relativa comunicazione di ATCCE da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Decorso tale termine, ATCCE avrà la facoltà di spedire le merci in "porto assegnato" all'indirizzo del Fornitore e provvedere all'acquisto presso altra ditta, addebitando ogni maggiore spesa al Fornitore inadempiente.

Art. 9 REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione prezzi.

Art. 10 PAGAMENTI

Non sono ammesse anticipazioni.

Il Fornitore emetterà, su autorizzazione di ATCCE, la fattura per un importo corrispondente all'intera fornitura, a prescindere da eventuali consegne anticipate.

ATCCE corrisponderà l'importo previsto dalla fattura a 90 giorni fine mese data fattura per merce consegnata e collaudata con esito favorevole, previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva .

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi al contratto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico bancario o postale, fatta salva la facoltà per ATCCE di utilizzare altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dall'Appaltatore presso la Banca ovvero presso la Società Poste Italiane SpA ed avente i seguenti dati identificativi: C/C IBAN.....

La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è nato a il codice fiscale

Qualora tali dati non siano forniti alla firma del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a comunicare i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della persona delegata ad operare, entro 7 giorni dall'accensione del conto ovvero dalla prima utilizzazione per la commessa di cui al presente contratto nel caso di conto corrente già esistente.

In ogni caso l'Appaltatore si impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.

La società in persona di nella qualità di appaltatore singolo, con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari, utilizzando il conto corrente dedicato di cui sopra, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e i. l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ATCCE ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.

Art. 11 PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nelle consegne dei lotti definiti ed ordinati da ATCCE nei termini di cui al precedente art. 4, per cause imputabili al Fornitore rispetto ad ogni data di consegna prevista, sarà applicata una penalità pari a 100 Euro.

L'ammontare sarà dedotto dal pagamento del corrispettivo. Ove mancasse totalmente o parzialmente il credito nei confronti del Fornitore, questi sarà tenuto a corrispondere ad ATCCE la penale dovuta, entro il termine essenziale di 15 giorni solari dal ricevimento di richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R.

Resta inteso qualora le penalità superino il 20% dell'intero importo contrattuale, è facoltà di ATCCE di risolvere il Contratto con aggravio di spese a carico del Fornitore e fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 12 CONTROVERSIE

ATCCE si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con l'Appaltatore, oltre che nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Contratto, comunque e sempre per l'ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

In tal caso, il Responsabile del Procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle proprie deduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia dedotto, il Committente risolve il contratto.

Costituiscono inoltre grave inadempimento che fondano il diritto del Committente di risolvere il contratto le seguenti fattispecie:

- frode nell'esecuzione della prestazione;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della prestazione;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dell'esecuzione della prestazione senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti;
- subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nella ricorrenza di tali fattispecie, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto si procederà a redigere lo stato di consistenza delle attività compiute.

Ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutte le controversie inerenti il presente contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro competente è quello di Torino.

Art. 13 DOMICILIO DEL FORNITORE

Ogni variazione del domicilio del Fornitore deve essere tempestivamente comunicata ad ATCCE per iscritto.

Art. 14 TUTELA DI BREVETTI E PRIVATIVE

È fatta salva l'eventuale tutela di brevetti e diritti di privativa industriale.

ATCCE è manlevata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi in conseguenza delle attività del Fornitore.

Art. 15 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore dovrà garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi ad ATCCE di cui verrà in possesso e/o a conoscenza in dipendenza della Fornitura, sia nel corso dell'esecuzione del Contratto, sia dopo.

La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facoltà di ATCCE di risolvere il Contratto determinerà il diritto di ATCCE di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Fornitore con conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall'applicazione delle penali contrattuali.

ATCCE avrà, in ogni caso, diritto di essere tenuta indenne dal Fornitore da ogni richiesta risarcitoria derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza.

E' vietata la copia e/o la divulgazione di dati di ATCCE senza autorizzazione dello stesso.

Art. 16 TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali le prestazioni di cui al Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico di ATCCE.

Il Fornitore dichiara a tutti gli effetti di legge che la fornitura di cui al Contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e che essa riveste la qualifica di soggetto passivo IVA.

Art. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO / CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. E' vietata la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dal contratto.

Art. 18 MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica al Contratto deve risultare da atto scritto.

Art. 19 ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

L'esecutività del contratto è subordinata alle verifiche eseguite ai sensi di legge.

Art. 20 LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato ed interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana.

Art. 21 VARIE

21.1. Scindibilità delle disposizioni. Qualora una qualunque delle disposizioni contenute nel Contratto sia dichiarata nulla, inapplicabile o inefficace, tale disposizione sarà considerata nulla, inapplicabile o inefficace, ferme restando le restanti disposizioni contenute nel Contratto, che rimarranno valide, efficaci ed applicabili e piene di effetto giuridico come se la disposizione invalida o priva di effetto non fosse mai stata inserita nel Contratto. In tal caso, tuttavia, le Parti negozieranno in buona fede i termini di una disposizione accettabile per entrambe le Parti e che sostituisca la disposizione dichiarata invalida, nulla o priva di effetto.

21.2. Interpretazione del Contratto. Il Contratto dovrà essere interpretato in buona fede, con riferimento alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del Contratto, esse intendono ottenere.

21.3. Spese. Le eventuali spese per la registrazione del Contratto sono a carico del Fornitore.

Il Contratto consta di 10 pagine ciascuna delle quali è controfirmata dal Fornitore e da ATCCE, in persona dei loro legali rappresentanti come in epigrafe individuati.

TIMBRO E FIRMA DELL'APPALTATORE

.....

Sommario

Art. 1	DEFINIZIONI.....	2
Art. 2	OGGETTO DELLA FORNITURA.....	2
Art. 3	AMMONTARE DEL CONTRATTO	2
Art. 4	TERMINE DI CONSEGNA	3
Art. 5	DOCUMENTAZIONE.....	4
Art. 6	MODALITÀ DI CONSEGNA	4
Art. 7	GARANZIA	4
Art. 8	PROVE E COLLAUDI.....	5
Art. 9	REVISIONE PREZZI.....	5
Art. 10	PAGAMENTI.....	5
Art. 11	PENALI.....	6
Art. 12	CONTROVERSIE.....	6
Art. 13	DOMICILIO DEL FORNITORE.....	7
Art. 14	TUTELA DI BREVETTI E PRIVATIVE	7
Art. 15	OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	7
Art. 16	TRATTAMENTO FISCALE	8
Art. 17	CESSIONE DEL CONTRATTO / CESSIONE DEI CREDITI	8
Art. 18	MODIFICHE AL CONTRATTO	8
Art. 19	ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO.....	8
Art. 20	LEGGE APPLICABILE	8
Art. 21	VARIE	8